



REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE

Uniqua Italia Classe 420

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il regolamento ha per oggetto le trasferte effettuate o comunque le spese sostenute nell'interesse della Classe 420 Uniqua, dai membri del Consiglio Direttivo, consulenti, collaboratori della medesima.
2. Per le trasferte effettuate - in ragione e nell'interesse della Classe – incluse le trasferte all'estero, dai soggetti di cui al comma precedente, si procederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 2

(Comunicazioni e autorizzazioni)

1. Il Presidente di Uniqua Italia, prima dell'effettuazione della trasferta, provvede a darne comunicazione al Tesoriere, ai fini della verifica della disponibilità finanziaria.
 2. Le trasferte dei soggetti di cui all'Art.1 c.1 devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente del medesimo. Anche in questo caso prima dell'effettuazione della trasferta, deve esserne data informazione al Tesoriere, ai fini della verifica della disponibilità finanziaria.
-

ARTICOLO 3
(Documentazione delle spese)

1. Per la liquidazione delle spese, i soggetti aventi titolo dovranno compilare e sottoscrivere apposita richiesta di rimborso con nota riepilogativa e produrre idonea documentazione delle spese effettivamente sostenute da trasmettere al Tesoriere della Classe entro 20 giorni dall'effettuazione della trasferta, secondo le seguenti modalità:
 - le spese di alloggio, rimborsabili solo per missioni di durata superiore alla giornata, per il pernottamento in albergo, comprovate da idonea documentazione;
 - le spese di vitto, consistenti nel rimborso di un pasto in caso di durata della missione/trasferta sino a otto ore e nel rimborso di due pasti in caso di durata della missione superiore a dieci ore comprovate da idonea documentazione; per il computo delle ore si includono quelle di viaggio.

ARTICOLO 4
(Mezzi di trasporto)

1. Il mezzo di trasporto usato (aereo, treno, vettura, taxi, traghetto, ecc.) dovrà essere specificamente indicato nella nota di autorizzazione.
2. L'uso dell'autovettura di proprietà è consentito quando specifiche e motivate esigenze lo rendano opportuno e conveniente.
3. L'indennità chilometrica è pari alla tariffa vigente secondo la Federvela riportata nella Sezione Modulistica del sito e verrà riconosciuta solo se richiesta su apposita dichiarazione dallo stesso sottoscrittore, contenente il motivo della trasferta, il giorno, i km percorsi di andata e ritorno. Verranno altresì rimborsate le spese per i pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse se idoneamente documentate.

ARTICOLO 5
(Rimborso spese di rappresentanza)

1. Con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti, relativamente alle autorizzazioni, comunicazione e documentazione, ai membri del Consiglio Direttivo sono rimborsate spese sostenute nell'interesse della Classe, per obblighi di ospitalità (consumazioni al bar o in ristorante), o per altre spese di rappresentanza.
-